OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE

Normativa (art. 193 Codice della Strada)

I veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.

Sanzioni

Circolare sprovvisti di copertura assicurativa obbligatoria comporta una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 841,00 ad euro 3.366,00 e la sanzione accessoria del sequestro del veicolo per la confisca.

La non esposizione del tagliando assicurativo (per gli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli e i ciclomotori purchè portati al seguito) è sanzionata ai sensi dell'articolo 181 del Codice della Strada con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 99,00. L'esposizione di un tagliando scaduto, ovvero non leggibile, equivale alla non esposizione ed in quanto tale sanzionata come sopra.

Il Ministero dell'Interno ha recentemente emanato la circolare n° 300/A/1319/13/101/20/21/7 del 14.03.2013 con la quale ha stabilito che, date le modifiche apportate al Codice delle Assicurazioni Private con l'introduzione dell'art. 170-bis, non è sanzionabile ai sensi degli artt. 180 e 181 del Codice della Strada chi circola con il certificato o esponendo il contrassegno scaduti, purché questo avvenga nei 15 giorni successivi alla scadenza.

CONSIGLI PRATICI

- Verificare di avere sempre con sè il certificato e il contrassegno di assicurazione.
- Esporre il contrassegno sempre in maniera ben visibile dall'esterno solo ed esclusivamente sul parabrezza anteriore del veicolo.
- Fare attenzione, in particolar modo nei mesi estivi, allo "stato di conservazione" del contrassegno esposto dietro al parabrezza perché, in alcuni casi, potrebbe sbiadirsi soprattutto se esposto al sole per lunghi periodi.